



# COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI)

Verbale di deliberazione del

## CONSIGLIO COMUNALE

<b>ATTO N° 8 DEL 23/07/2014</b>	<b>OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) DETERMINAZIONE ALIQUOTA AI FINI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2014</b>
-------------------------------------	--

L'anno 2014 addì ventitre del mese di luglio con inizio alle ore 10:25 in Ittiri, nella sala delle adunanze della casa comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, partecipata ai signori Consiglieri con avviso regolarmente consegnato a norma dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
ORANI ANTONIO LUIGI	Sindaco	X	
SIMULA GIAN BACHISIO	Consigliere	X	
DEDOLA GIOVANNI BATTISTA	Consigliere	X	
PINNA GIOVANNI MARIA	Consigliere	X	
SAU ANTONIO	Consigliere	X	
FIORI GIUSEPPE	Consigliere	X	
PISANU GIUSEPPE	Consigliere		X
SCANU GIOVANNA	Consigliere	X	
SANNA DANIELE	Consigliere	X	
COSSU GIOVANNI MARIO	Consigliere	X	
MAIORE MARCO	Consigliere	X	
PIRAS CATERINA	Consigliere	X	
PISANU GIOVANNI MARIA	Consigliere	X	
ZARA GIACOMO	Consigliere	X	
DESOLE ANGELA	Consigliere	X	
SIMULA VALENTINA	Consigliere		X
MARRAS GIOVANNI PIETRO AGOSTINO	Consigliere	X	

Presenti	n° 15	Assenti	n° 2
----------	-------	---------	------

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale: **Dott. Francesco Sanna**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Dott. Antonio Luigi Orani**, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

# IL CONSIGLIO COMUNALE

## **PREMESSO CHE:**

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

**RICORDATO** che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013 ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

**VISTA** inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale) TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**TENUTO** conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;

c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

**RICORDATO** che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

**Stato:** tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

**Comuni:** tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

## **ATTESO CHE:**

- il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;

- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;

- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

**RICORDATO** che questo comune, per l'anno d'imposta 2013 non ha modificato le aliquote di base dell'IMU previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), previste nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale, dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTI:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTI:**

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con

- il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

**RICHIAMATO** inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno*";

**PRESO ATTO** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

### **Aliquote:**

- aliquota del **4,5 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota del **7,6 per mille** per tutti gli altri immobili;

### **Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

La detrazione prevista al punto 1) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di € 200,00;

**VISTO** il Regolamento I.U.C. competente nella parte che disciplina il tributo I.M.U. imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 in data 02 luglio 2014, immediatamente eseguibile;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima dell'IMU non può superare il 2,5 per mille;

c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTE:**

• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs n°267/2000;

**SENTITA** la discussione sull'argomento come riportata, in forma cumulativa per tutta la tematica I.U.C., nella precedente deliberazione n.7 in data odierna;

**CON VOTAZIONE:** Presenti e Votanti n°15 (Assenti: Pisanu G, Simula V.) - Favorevoli n°10, Contrari n°4 (Zara,Sanna,Pisanu GM,Desole), Astenuti n.1 (Marras) espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

**LA PREMESSA NARRATIVA** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, sono le seguenti:

<b>Aliquota</b>	<b>Misura</b>
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	<b>4,5 per mille</b>
Aliquota ordinaria - altri fabbricati	<b>7,6 per mille</b>

### **DETRAZIONI:**

• detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

La detrazione prevista al punto 1) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di € 200,00;

**DI STIMARE:** in € 826.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, precisando che l'importo è quantificato al lordo della quota di compartecipazione del Comune al Fondo di Solidarietà comunale;

**DI DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);

**DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

**DI PUBBLICARE** le aliquote IMU sul sito internet del Comune.

Inoltre, il Consiglio comunale con la seguente votazione: Presenti e Votanti n°15 (Assenti: Pisanu G, Simula V.) - Favorevoli n°10, Contrari n°4 (Zara,Sanna, Desole), Astenuti n.2 (Marras, Pisanu GM) espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

**Il Presidente**  
Dott. Antonio Luigi Orani

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Francesco Sanna

---

Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs n°267/2000, i seguenti pareri:

- a) **In ordine alla regolarità tecnica:**      **Esprime parere favorevole**      **Il Responsabile del Servizio**  
Rag. Gavino Carta  
(come in proposta allegata)
- b) **In ordine alla regolarità contabile:**      **Esprime parere favorevole**      **Il Responsabile del Servizio**  
Dott.ssa Maria Gerolama Carta  
(come in proposta allegata)

---

**Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione,**

## **ATTESTA**

- E' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno **30 luglio 2014** e per n° 15 giorni consecutivi;
- E' stata contestualmente inviata in elenco ai capogruppo consiliari;

**Il Segretario Comunale**  
( Dott. Francesco Sanna)

---

### **Esecutività:**

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 TUEL)

**Il Segretario Comunale**  
( Dott. Francesco Sanna)

---